

Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 85 dd 16.12.2014, immediat. eseg.

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE PER DEPOSITO TEMPORANEO. SOSPENSIONE DEL VINCOLO DI USO CIVICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota dd. 12.09.2014 agli atti sub. 3009 dd 12.09.2014, il signor T.S. chiede la concessione in uso di una porzione della p.f. 1998/4 C.C. Castelfondo loc. Planì per realizzare un deposito temporaneo di letame;

Considerato che successivamente si è concordato ubicare il deposito sulla p.ed. 1998/1in C.C. Castelfondo anch’essa classificata “a pascolo” e tavolarmente vincolata all’uso civico e pertanto prima di procedere alla concessione del diritto si rende necessario procedere alla sospensione a favore di terzi del vincolo di uso civico;

Verificato che la durata complessiva per la quale è richiesta la sospensione è inferiore ai nove anni e quindi per la sospensione in oggetto non è richiesta l’autorizzazione del Servizio provinciale competente;

Accertato che si ritiene, anche a seguito delle indicazioni raccolte presso la Stazione Forestale di Fondo, di poter autorizzare l’occupazione del suolo per un periodo massimo di mesi sei e che la superficie autorizzabile può essere quantificata in mq. 300;

Vista la perizia di stima predisposta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale agli atti con la quale per una p.f. situata nella medesima zona, in analoga occasione, in data 13.09.2013, veniva determinato un corrispettivo annuo di 0,30 Euro /mq, valore deprezzato rispetto a beni analoghi in considerazione della scarsa qualità del pascolo e dato atto che la stessa può considerarsi ad ogni titolo attuale e congrua anche per la presente operazione;

Preso atto pertanto che il corrispettivo annuo presunto per concessione in uso viene così determinato:
- mq 300 della p.f. 1998/1 x Euro/mq. 0,30= Euro 90,00 annuo e pertanto per il periodo semestrale concesso, complessivamente € 45,00;

Ritenuto di assentire alla sospensione temporanea del diritto di uso civico in considerazione di quanto sopra specificato e sulla scorta che l’introito che il Comune ricaverà sarà destinato alla manutenzione del restante patrimonio di uso civico;

Preso atto che la concessione in uso deve prevedere le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo, la durata dell’utilizzo nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico;

Visto lo schema di atto di concessione in uso delle aree in oggetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di autorizzare la concessione in oggetto per la durata di mesi sei con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione;

Ritenuto di incaricare il Custode Forestale alla verifica e controllo di quanto disposto dal presente provvedimento;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell’ufficio tecnico comunale (art. 56, comma 1 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998) ed in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile dell’ufficio finanziario (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998);

Vista la L.P. 6/2005 avente ad oggetto “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico”;

Visto l’art. 14 della L.R. 1/1993, così come modificato dalla L.R. 10/1998, in combinato disposto con l’art. 9 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dd. 29.05.2014, immediatamente esecutiva avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio di previsione E.F. 2014 e pluriennale 2014/2016 e relativi allegati”;

Vista altresì la deliberazione giuntale n.ro 38 dd. 01.07.2014, avente per oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2014”;

A voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. Di **autorizzare**, per le ragioni di cui in premessa, la sospensione del vincolo di uso civico per la durata di mesi sei, con decorrenza dalla data di decorrenza della concessione della porzione della p.f. 1998/1 C.C. Castelfondo.
2. Di **concedere** in uso temporaneo per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di decorrenza della concessione di cui trattasi.
3. Di **approvare** lo schema di atto di concessione in uso oggetto del presente provvedimento, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
4. Di **dare atto** che la concessione di cui al punto 2 è a titolo oneroso ed è subordinata all’accettazione del concessionario delle condizioni previste nella concessione come sopra approvata.
5. Di **confermare**, per le motivazioni in premessa indicate, in Euro/mq. 0,30 il corrispettivo annuo per il diritto di cui al precedente punto 2.
6. Di **destinare** il corrispettivo derivante da presente provvedimento al potenziamento e miglioramento del patrimonio silvo-pastorale del Comune gravato da uso civico.
7. Di **autorizzare** il Sindaco alla stipulazione dei contratti di concessione nella forma della scrittura privata.
8. Di **introitare**, la somma complessiva presunta di Euro 45,00.= alla risorsa 3020955 capitolo 1130 del bilancio di previsione E.F. 2014 gestione competenza.
9. Di **individuare** quale responsabile del procedimento e quindi degli atti gestionali conseguenti, compresa la verifica e controllo di quanto disposto dal presente provvedimento, il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, presso il cui ufficio, durante l’orario di apertura al pubblico, è possibile avere informazioni e prendere visione della documentazione agli atti.
10. Di **comunicare**, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L.R. 10/1998, ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente provvedimento.
11. Di **dichiarare**, ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l’urgenza di provvedere alla formalizzazione dei contratti assicurativi.
12. Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico www.Albotelematico.tn.it.
13. Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.